



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1054  
ID. Z18Q

Roccafluvione, li 02 febbraio 2018

**OGGETTO:** Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 successivi

**Stato di emergenza prorogato al 28.02.2018 con Legge 123 del 03 agosto 2017**

**Ordinanza Sindacale n. 12 del 02 febbraio 2018**

- Ad integrazione e rettifica della precedente Ordinanza n. \_\_\_ del \_\_\_ prot. \_\_\_  
 Revoca della precedente Ordinanza n. \_\_\_ del \_\_\_ prot. \_\_\_

**IL SINDACO**

**Premesso:** -che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)",

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)", con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016; -n.391 del 01.09.2016; -n.392 del 06.09.2016; -n.393 del 13.09.2016; -n.394 del 19.09.2016;

-n.396 del 23.09.2016; 399 del 10.10.2016 e 400 del 31.10.2016;

**Dato atto:**

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l'"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

**Considerato:**

-che un "secondo sisma di devastante intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**Considerato:**

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", sta interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2017 provvedeva a sottoscrivere la Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 di ulteriori 180 giorni;

**Dato atto:**

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016; - n. 414 del 19.11.2016; - n. 415 del 21.11.2016; - n. 418 del 29.11.2016; - n. 422 del 16.12.2016; - n. 427 del 20.12.2016; - 431 dell'11.01.2017; - 436 del 22.01.2017; - 437 del 16.02.2017; - 438 del 16.02.2017; - 444 del 04.04.2017; - 454 del 22/05/2017; - 455 del 27/05/2017; - 460 del 15.06.2017; - 475 del 18.08.2017; - 484 del 29.09.2017; - 489 del 20.11.2017;

- Visto il D.L. 11.11.2016, n. 205 (G.U. n. 264 del 11.11.2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della

popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

- Vista la Legge 15.12.2016 n. 229;

- Vista la Legge 03.08.2017 n. 123;

- Visto il D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito in Legge 07/04/2017, n. 45;

**Tenuto conto** che il sindaco, con propria ordinanza n. 207 del 14.11.2016, acclarata al protocollo comunale al n. 10237, dichiarava: "(...) l'inagibilità di tutto il patrimonio pubblico e privato esistente sul territorio comunale del Comune di Roccafluvione all'interno delle "zone interdette", (...) di seguito elencate:(...) ZONA 18 Nucleo abitativo frazione S. Giacomo (...)";

**Considerato** che all'art. 1 dell'Ordinanza del C.D.P.C. n. 405 del 10.11.2016, veniva altresì disposto: "(...) la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai Sindaci dei Comuni interessati"

- **Richiamata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. CENS/TERAG16/0059235 del 04/11/2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento della procedura FAST - strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sisma sugli edifici privati, al fine di selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per una compromissione delle condizioni di sicurezza ascrivibile ad un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno;

**Tenuto conto altresì:**

- dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19/12/2016;

- dell'art. 7 c. 8 dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017;

- **Vista** la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n. 001 del 30/01/2018 redatta dai tecnici rilevatori nominati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno ed acquisita al protocollo comunale al n. 926 del 30/01/2018, a seguito del sisma 24 agosto, 26/30 ottobre, 18 gennaio e successivi;

**SCHEDA FAST N. 001 – AGGREGATO N. 1109**

con il seguente Esito FAST finale:

1. - [ ] Edificio AGIBILE;

2. - [X] Edificio NON UTILIZZABILE;

3. - [ ] Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO;

4. - [ ] SOPRALLUOGO NON ESEGUITO PER: \_\_\_\_\_;

- **Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a seguito di quanto rilevato nella citata scheda.;

- **Visto** l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile.";

- **Visto** l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- **Visto** l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- **Visto** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
- **Vista** la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

Per i motivi in premessa esposti e che qui' s'intendono richiamati:

#### **DICHIARA**

**la temporanea NON UTILIZZABILITÀ** dell'immobile sito in Roccafluvione Str. S. Giacomo distinto al Catasto di questo comune al Foglio 55 Mapp.le 168 come da risultanze delle schede FAST in premessa indicate;

#### **ORDINA**

- **di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio non utilizzabile ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;**
- **di eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio "non utilizzabile", fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è da considerarsi inagibile.**

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;

nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;

a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi.

#### **ORDINA**

altresi, **lo sgombero** dell'immobile sopra descritto, sito in Str. S. Giacomo ed il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano le condizioni di sicurezza.

#### **COMUNICA**

- ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, così come modificato dell'art. 7 c. 8 dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017, l'inutilizzabilità di detto immobile sito in Roccafluvione Str. S. Giacomo, distinto al catasto di questo comune al Foglio 55 Mapp.le 168
- Che in seguito ad Ordinanza n° 12 del 09 gennaio 2017 art. 7 c. 8 del commissario del Governo per la ricostruzione il proprietario "*...omissis in atti ... 2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai*

*Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

#### **DISPONE**

-Che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

##### **1) Ai proprietari:**

- **SILVESTRI Bartolomeo** nato a Roccafluvione il 24/08/1961 residente ad Ascoli Piceno (AP) Via Vittorio Emanuele Orlando n. 39;

- **SILVESTRI Fernando** nato a Ascoli Piceno il 09/08/1970 residente ad Ascoli Piceno (AP) Via L. Mercantini n. 54;

##### **2)-Per quanto di competenza:**

-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche;  
(email: [dannisima-2016@beniculturali.it](mailto:dannisima-2016@beniculturali.it)) - (pec: [sr-mar.uccr@beniculturali.it](mailto:sr-mar.uccr@beniculturali.it)) [ ]-SI; [X]-NO;

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it))

-alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016

(e-mail: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it))

##### **3)-Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:**

-All'ufficio di Polizia Municipale

(SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta;

(pec: [tap26525@pec.carabinieri.it](mailto:tap26525@pec.carabinieri.it))

##### **4) Ai sensi della D.G.R. n. 1566 del 19/12/2016:**

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.  
U.C.O Risorse Energetiche;

(pec: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it))

##### **5) Per la verifica e adempimenti di revoca C.A.S.**

- Al Servizio Segreteria (SEDE)

#### **CON L'AVVERTIMENTO**

-che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

#### **INFORMA**

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**IL SINDACO**

Rag. Francesco Leoni